

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE DI APPELLO

DI MESSINA

°°°°°

INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA GIOVANNI D’ANGELO

IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016

*Messina, 30 gennaio 2016*

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2016

INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE DI MESSINA

Signor Presidente, Autorità, Colleghi, Signore, Signori.

La giurisdizione è funzione primaria dello Stato. Suo fine essenziale è infatti quello di controllare e tutelare la legalità e assicurare, nella logica evolutiva espressa nell’art. 3 della Costituzione, l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Il processo è lo strumento preposto alla realizzazione di questi obbiettivi.

Il cittadino, che ne è destinatario diretto, ha due aspettative, tra loro strettamente connesse: ricevere giustizia e riceverla con speditezza (risale a Montesquieu l’aforisma “giustizia ritardata è giustizia negata” che è di palpitante attualità).

Ebbene, anche quest’anno, in occasione di questa solenne occasione (in cui ci si rivolge alla comunità sociale per rendere conto dell’andamento dell’esercizio della giurisdizione, nell’auspicabile intento di rinsaldare la fiducia dei cittadini nella giustizia e nella magistratura che la amministra) si registra con rammarico la complessiva lentezza della macchina processuale.

La circostanza va segnalata con spirito di responsabilità e verità per la sua intrinseca valenza e per le conseguenze negative che determina sullo stesso livello socioeconomico complessivo.

Le dimensioni considerevolissime del contenzioso civile e penale sono causa primaria di questa realtà negativa.

Non si può comunque con lo stesso spirito di lealtà non ricordare il rendimento dei magistrati italiani che è tra i più alti nel panorama europeo.

Segnalo al riguardo dati molto significativi.

Il Ministro della Giustizia nelle comunicazioni sull’Amministrazione della giustizia nel 2015 di recente rese alla Camera dei Deputati ha ricordato che gli atti depositati al mese dai magistrati sono passati da 1,5 milioni del 2014 ai 2,5 milioni del dicembre 2015.

I dati ministeriali collocano 39 tribunali civili italiani a un livello di durata dei processi migliore della media europea, e quasi la metà di poco peggiore.

È perciò giusto segnalare con apprezzamento il grandissimo impegno con cui la Magistratura del distretto messinese esercita la giurisdizione.

Mi riferisco in particolare (nel pieno riconoscimento dell’apprezzato rendimento dei magistrati degli organi giudicanti) all’impegno delle Procure della Repubblica del distretto i cui dati statistici documentano il notevole rendimento di tutti i magistrati che vi sono addetti, pur alle prese con difficoltà e criticità annose: le gravi insufficienze di risorse umane e organizzative.

Su questi elementi di grave difficoltà, da tantissimo tempo segnalati, perché sono purtroppo diventati una costante dell’organizzazione degli uffici giudiziari del distretto, mi limito a sottolineare un dato particolarmente significativo: il posto di Procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto (che ha una collocazione strategicamente importante nel comprensorio distrettuale) è rimasto vacante per 11 mesi ed è ricoperto solo dal 28 agosto 2015. Il nuovo Procuratore inoltre si è potuto avvalere dell’apporto di due soli sostituti, uno dei quali in applicazione extradistrettuale, fino al 21 novembre 2015, data d’immissione in possesso di 4 sostituti di prima nomina.

Non mi dilungo sulle carenze negli organici del personale che hanno necessità di sostegni robusti dei quali si è in attesa da tantissimo tempo.

E’ stata annunciata, dal Guardasigilli nelle comunicazioni alla Camera dei deputati sull’Amministrazione della giustizia nel 2015, l’assunzione, nel prossimo biennio, di 4.000 unità del personale giudiziario – e che 450 hanno già preso servizio negli uffici giudiziari –

L’auspicio è che queste misure siano effettive in tempi molto rapidi perché l’organizzazione degli uffici ne ha, da troppo tempo, e non solo nel nostro distretto, assoluta necessità.

Sulla lunga durata dei processi – mi riferisco in particolare a quelli penali – sono note le divergenze di valutazione sulle cause, sui rimedi e sulle priorità tra quest’ultimi e già solo questo ritarda l’adozione delle misure legislative più idonee a porvi riparo.

Un fattore è comunque innegabile: il carico enorme degli affari penali rispetto alle capacità di smaltimento degli uffici giudiziari. Occorre perciò in primo luogo deflazionare.

Il governo ha annunciato, il 15 gennaio scorso, l’approvazione di due decreti legislativi che si muovono in questa direzione.

Obiettivo del primo decreto è quello di trasformare in illeciti amministrativi i reati sanzionati con la sola pena pecuniaria previsti al di fuori del codice penale (con l’esclusione di alcune tipologie di fattispecie aventi oggettività giuridica di particolare rilievo) nonché una serie di reati previsti dal codice penale.

Obiettivo del secondo decreto è quello di trasformare una serie di reati minori in illeciti civili. La persona offesa ricorrerà al giudice civile per il risarcimento del danno. Il giudice, accordato l’indennizzo, per alcuni illeciti stabilirà anche una sanzione destinata all’Erario.

Viene subito da chiedersi, in relazione a questa seconda previsione, quali risultati apporterà alla “tenuta” complessiva del sistema il trasferimento di una parte, ancorché modesta, del contenzioso penale al contenzioso civile, anch’esso alle prese coi noti annosi problemi di sovraccarico. Il legislatore ha di recente introdotto nel sistema istituti finalizzati a definire con rapidità la parte del carico penale di gravità medio-bassa, oltre ad evitare l’aumento della popolazione carceraria.

È perciò pertinente un brevissimo cenno a due istituti di recente inseriti nel sistema processualpenalistico e ai risultati che ne sono conseguiti.

La messa alla prova introdotta dalla legge n. 67 del 28.4.2014 non pare rispondere, almeno a tener conto dell’operatività finora riscontrata nella realtà del nostro distretto, agli auspici del legislatore.

Di certo non agevola l’impatto deflattivo auspicato la disciplina adottata in cui, per un istituto che opera come causa estintiva del reato, sono sostanzialmente presenti gli elementi di una procedura, non semplice, finalizzata al conseguimento, peraltro non certo e revocabile, di un beneficio penitenziario.

La messa alla prova ha registrato finora, nella realtà giudiziaria del nostro distretto, insoddisfacente operatività e non ha provocato apprezzabili ricadute in sede esecutiva a norma del nuovo art. 657 c.p.p.

La causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” (avente ora sede nell’art. 131 c.p. e introdotta col d.legs. n. 28 del 16.3.2015) pare destinata, pur a tener conto del brevissimo arco di sperimentazione nella realtà giudiziaria del distretto, ad un più soddisfacente impatto deflattivo e ciò ancorché non ne agevoli la più ampia applicazione la necessità, imposta dall’art. 411 comma 1 bis c.p.p., di dare avviso sia alla persona sottoposta alle indagini che alla persona offesa, della richiesta di archiviazione con la facoltà di queste di prendere visione degli atti e proporre, nel termine di 10 giorni, opposizione – necessità che, va rilevato per completezza, pare peraltro giustificata da stringenti esigenze di complessiva razionalità del sistema processuale.

La prescrizione dei reati è la patologia più vistosa del sistema, approdo ineluttabile di tante, di troppe vicende processuali, spesso anche complesse, delle quali certifica la sostanziale inutilità.

È questa perciò una delle categorie giuridiche su cui intervenire con urgenza e, a mio parere, con logica semplificatoria.

È senz’altro interessante la proposta contenuta nella relazione finale della Commissione Gratteri secondo la quale la prescrizione cessa di decorrere quando sia pronunciata la sentenza di primo grado.

In questo modo l’estinzione del reato viene collegata a un dato rigido e certo e disincentiva i carichi di lavoro nei gradi d’impugnazione

All’obiezione che un tale regime può determinare tempi teoricamente illimitati nella definizione dei tre gradi di giudizio la proposta risponde con la previsione di una riduzione della pena in caso di ritardi indebiti del procedimento.

Se il processo si è svolto in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali il giudice dell’esecuzione che l’accerta diminuisce la pena in misura proporzionale alla durata del processo eccedente il termine ragionevole di durata del medesimo (e la diminuzione della pena non dà diritto ad indennizzo ai sensi della legge 24.3.2001 n. 89, previsione, quest’ultima, d’indubbio interesse per i fini deflattivi e di risparmio della spesa pubblica a cui è finalizzata).

Urgono mezzi di semplificazione del processo, in molti casi appesantito da formalità che non trovano giustificazione nella tutela delle garanzie difensive.

Mi limito, in argomento, a fare esemplificativo cenno alla rinnovazione del dibattimento determinata dal mutamento del giudice in corso del giudizio a causa di trasferimenti o di congedi di lunga durata che determinano la dilatazione dei tempi del procedimento (in ispecie, non pare inutile segnalarlo per inciso, negli uffici giudiziari in cui si verifica un intenso *turn over* dei magistrati non essendo ambite le relative sedi – tra queste, è superfluo ricordarlo, quelle periferiche del nostro distretto). La casistica riporta casi di tre e anche più rinnovazioni del dibattimento nell’ambito dello stesso processo.

Si propone perciò, anche in questo caso nella relazione finale della Commissione Gratteri, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte Costituzionale, di trasformare l’art. 190 bis c.p.p. da norma speciale a norma generale prevedendosi che la possibilità di una nuova assunzione probatoria sussiste soltanto nei casi, prevedibilmente rari, di riconosciuta effettiva sussistenza di esigenze difensive e di accertamento. L’assunzione del mezzo di prova, poi, non avviene, salvo necessità assoluta, se è documentata tramite videoriprese effettuate con apparecchiature in dotazione all’ufficio.

La Procura della Repubblica di Messina continua a svolgere, coadiuvata dall’apprezzato impegno di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia, la decisa azione di contrasto del crimine organizzato e mafioso massicciamente ed invasivamente presente nell’intero comprensorio distrettuale.

L’attività delle cosche mafiose può ripartirsi tra quella svolta sulla fascia tirrenica, che si protende da un lato sui Nebrodi e dall’altro sul Palermitano, e quella svolta sulla fascia ionica, comprensiva, quest’ultima, di Messina.

Le indagini svolte negli ultimi anni (operazioni “Gotha 1 e 2” e “Pozzo 2”, “Gotha 3” e “Gotha 4”) a cui sono seguiti i relativi processi, tutti suddivisi in vari tronconi e in corso di definizione nei vari gradi di giudizio (anche il processo “Gotha 1 e 2 riuniti al “Pozzo 2” sul quale il 14 gennaio scorso è intervenuta la sentenza della Cassazione avrà un’appendice in sede di merito) – queste indagini dicevo – hanno consentito di fare chiarezza su dimensioni e strutturazione del crimine mafioso che opera sulla fascia tirrenica, una strutturazione che si basa su una pianificata ripartizione tra famiglie finalizzata ad un capillare controllo del territorio attuato con la gestione dei traffici illeciti – narcotraffico e racket delle estorsioni, in primo luogo – e anche con la penetrazione nella gestione degli appalti pubblici.

In continuità con le indagini precedenti, la DDA della Procura messinese nell’aprile 2015 ha dato esecuzione all’operazione c.d. “Gotha 5” che ha portato all’arresto di 22 persone accusate, tra l’altro, di associazione mafiosa, estorsioni, rapine, reati d’armi, altri reati contro la persona e il patrimonio.

Va segnalata, in relazione a queste ultime investigazioni, un’evenienza (rilevata in minore misura anche in occasione dell’operazione “Gotha 4”) d’indubbio rilievo e cioè che le indagini hanno registrato il contributo offerto dalle persone offese.

La circostanza va sottolineata con accenti positivi, indicativa com’è delle crepe che cominciano ad incrinare il muro di omertà che è tanto redditizio all’aggressione del crimine mafioso.

Se infatti nonostante il deciso intervento di magistratura e forze dell’ordine, che in tante occasioni ha consentito la decapitazione di interi gruppi criminali, si assiste alla ricostituzione dei medesimi a mezzo di nuovi soggetti, è evidente che la repressione, pur indispensabile, non è sufficiente. Occorrono perciò anche anticorpi socioculturali di prevenzione e tra questi è importante la creazione di una salda coscienza del senso etico della legalità che faccia della collaborazione civica con la magistratura e con le forze dell’ordine una normale regola di comportamento.

Su questo versante un ruolo importante possono svolgerlo Scuola e Università che creano i cittadini di domani e che devono avere tra gli obiettivi formativi prioritari la conoscenza ed il rispetto della legalità come base dei diritti e soprattutto delle responsabilità della cittadinanza. Sul fronte della mafia che opera nella città capoluogo e nella fascia ionica si segnalano, oltre alle tradizionali redditizie attività del traffico di droga e del racket estorsivo, un’ingente attività di riciclaggio.

Ciò che va registrato con preoccupazione è la perversa interferenza che l’attività della criminalità organizzata e mafiosa, incentrata su estorsioni, usura e traffico di stupefacenti, determina sugli assetti socio-economici della città di Messina e dell’intero comprensorio distrettuale.

Il racket estorsivo, in particolare, come rivelato dalle indagini, opera indiscriminatamente. Ciò da un lato rafforza la capacità intimidatoria dei gruppi criminali – che può essere esercitata senza la necessità di atti delittuosi eclatanti – e dall’altro impone un duplice costo all’economia reale, non solo quello del pizzo, che in qualche modo commercianti e imprenditori trasferiscono sui consumatori, ma altro costo economico-sociale più grave. L’insicurezza che caratterizza il sistema economico scoraggia, infatti, la creazione di nuove imprese e attività commerciali e l’incentivazione di quelle esistenti e opera come fattore di declino dell’economia della comunità messinese.

Tenuto conto, perciò, del considerevolissimo accumulo patrimoniale proveniente dall’attività criminale assumono valenza strategica primaria le misure di prevenzione patrimoniale promosse dalla Procura della Repubblica di Messina.

Onde potenziare la relativa attività, che necessita del coordinamento, impiego e selezione delle risorse investigative, è stato creato un Desk Interforze con la partecipazione di tutte le Forze dell’Ordine che operano nel distretto (Questura, Comando Provinciale Carabinieri, Comando Provinciale della Guardia di Finanza, DIA, Sezione operativa di Messina, Sezione Anticrimine del ROS dei Carabinieri).

Ciò consente di procedere alla ripartizione dei compiti d’indagine in base a criteri di priorità individuati coniugando pericolosità sociale e rilevanza delle accumulazioni.

La validità di questa metodologia d’intervento è riscontrata dai risultati positivi conseguiti negli ultimi anni. In particolare va segnalato che nel solo biennio 2014-2015 il valore presuntivo complessivo dei beni sequestrati e/o confiscati è di 117 milioni di euro – nel contesto di 10 procedimenti che per brevità di esposizione non si menzionano nei dettagli –

Anche nel periodo in esame l’andamento delle attività delittuose espressione di criminalità economica ha continuato a fare registrare sensibile incidenza su un tessuto socioeconomico contrassegnato da una grave crisi.

Si registra, in questo settore, l’azione repressiva dell’evasione fiscale e del riciclaggio attuata mediante scelte strategicamente orientate al recupero immediato del danno economico a mezzo degli strumenti di prevenzione offerti dalla recente normativa. Si utilizza perciò lo strumento dei sequestro per equivalente per reati fiscali. Anche quest’anno il valore complessivo dei sequestri ha superato la soglia dei dieci milioni di euro. Tra i procedimenti più rilevanti condotti dal gruppo criminalità economica della Procura distrettuale si segnalano quello sulla società partecipata Messinambiente a carico di pubblici funzionari ed imprenditori per corruzione e svariate altre ipotesi di reato, che ha rivelato una illecita gestione di appalti affidati a trattativa privata nonché il secondo troncone dell’indagine sul Consorzio Autostrade Siciliane che vede coinvolti molti indagati per truffe connesse alla liquidazione indebita di incentivi progettuali. Il settore della criminalità economica, nell’ambito del quale va registrato l’incremento delle ipotesi di bancarotta fallimentare e dei fatti delittuosi di usura, è il contesto-spia del sempre più inquietante fenomeno criminale della corruzione rispetto al quale va tra l’altro segnalata negativamente la scarsa propensione a denunciarne le relative vicende delittuose.

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che sta svolgendo una decisa apprezzata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione, nell’occasione in cui è stato presente, lo scorso dicembre, nella nostra città, ha avuto modo affermare in un’intervista pubblicata su “La Gazzetta del Sud” che “paradossalmente ci sono paesi che hanno secondo le classifiche tassi minori di corruzione – rispetto al nostro, n.d.e. – ma registrano maggiori condanne” e che “questo è un elemento che in qualche modo fa riflettere, deriva da una serie di difficoltà per far fronte alle vicende giudiziarie ma anche da una minore propensione a denunciare, a fare emergere i fatti di corruzione”.

Il fenomeno immigratorio ha effetti considerevolissimi sull’esercizio della giurisdizione del distretto.

Il flusso immigratorio che si riversa in Europa ha assunto ormai le dimensioni di una vicenda epocale inarrestabile e di dimensioni di cui non si riesce a calcolare l’incidenza né la durata – quest’ultima prevista, da analisti accreditati, nell’ordine, inquietante, di vari decenni –

A questo si collega il fenomeno del traffico illegale dei migranti.

L’Italia è al centro di questa temperie epocale e di questo centro la Sicilia è a sua volta l’epicentro.

La crescita esponenziale e inarrestabile del fenomeno immigratorio, che, va ribadito, ha assunto ormai le dimensioni di uno stabile movimento di massa da monitorare e fronteggiare con scelte politiche lungimiranti elaborate e attuate dagli organismi sovranazionali, determina un gravissimo impatto sulla realtà del distretto giudiziario messinese posto che la Sicilia costituisce una vera e propria “porta d’ingresso” verso l’Italia peninsulare ed il Nord Europa, e lo stretto di Messina è la porta d’accesso alla parte continentale dell’Italia.

Il numero dei procedimenti penali in tema di contrasto al traffico illegale dei migranti pendenti presso la Procura della Repubblica di Messina ha perciò subìto un incremento considerevolissimo.

Risulta, in particolare, che il numero dei procedimenti contro noti è progressivamente passato dai 5 del 2013 ai 34 dei primi nove mesi del 2015. Gli sbarchi dei migranti sono stati infatti, nel predetto periodo, ben 28 e hanno interessato oltre 6000 cittadini extracomunitari, mentre il numero degli indagati ammonta a oltre 90 soggetti, in gran parte destinatari di provvedimenti di fermo per il reato di cui all’art. 12 commi 3 bis e ter del D. lgs. 286/1998.

Va poi segnalato che in molti casi si procede anche per il reato di omicidio volontario in quanto sovente a bordo delle imbarcazioni vengono rinvenuti cadaveri di soggetti deceduti durante il viaggio a causa delle precarie condizioni del trasporto ovvero perché vittime di atti di violenza dei c.d. scafisti.

In tutti i casi di sbarco vengono poi aperti separati procedimenti penali per il reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. 286/98 che riguardano le migliaia di cittadini extracomunitari trasportati dai natanti, e che sono oggetto dei regimi di protezione internazionale e umanitaria; procedimenti, questi, che non si rivelano di pronta e facile risoluzione anche per le difficoltà inerenti le necessarie attività di notifica degli atti processuali. È di queste ultime settimane il dibattito circa l’opportunità del mantenimento di quest’ipotesi di reato che rivela scarsa deterrenza e non agevola lo svolgimento delle investigazioni sui criminali speculatori di questi viaggi della speranza e della disperazione.

Va sottolineato che Il fenomeno immigratorio non ha riflessi solo sugli uffici requirenti (mi limito a segnalare *per incidens* che il Tribunale di Messina è destinatario, per le eccezionali contingenze legate al fenomeno, di un magistrato in applicazione extradistrettuale in base alle misure che il CSM ha opportunamente disposto per fronteggiarle).

Quale vertice della magistratura requirente del distretto mi sembra comunque doveroso segnalare l’impatto del fenomeno in questione sulla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Messina, impatto che dimostra emblematicamente il sottodimensionamento particolarmente vistoso dell’organico di un ufficio giudiziario a cui sono affidati competenze di speciale rilevanza.

L’organico della Procura per i Minori, che esercita, su un vastissimo comprensorio distrettuale nel quale sono ubicati 108 comuni, competenza penale, civile e amministrativa, è di due soli magistrati.

Ebbene, essendo diventato, come detto, il porto di Messina frequente luogo di approdo di centinaia e centinaia di cittadini extracomunitari, il numero degli affari civili relativi ai minori stranieri non accompagnati ha raggiunto dimensioni impressionanti; dalle 44 iscrizioni del 2013 si è passati alle 497 del 2014 e alla data del 22 ottobre 2015 ha superato il numero di 1.000. Dati che si commentano da soli.

Il traffico illegale dei migranti va inoltre controllato come possibile fenomeno criminale-spia del terrorismo internazionale.

Va premesso che le comunità arabe insediate nel comprensorio distrettuale appaiono ben integrate nella realtà sociale e in ottimi rapporti con la popolazione locale. La reciproca integrazione culturale agevola la costituzione di famiglie inter-etniche e conversioni religiose accettate serenamente nell’ambiente familiare.

Tuttavia, per quanto riguarda i c.d. reati spia, indicativi della presenza di organizzazioni di matrice terroristica o eversiva, sono oggetto di costante monitoraggio – oltre che i reati in materia di armi – i seguenti fenomeni.

In primo luogo, il controllo dei flussi di denaro. Tramite il monitoraggio delle segnalazioni delle operazioni di trasferimento fondi (c.d. *money transfer*) si mira ad individuare operazioni sospette legate a fattispecie di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ex art. 47 del decreto 231/2007.

In secondo luogo, il controllo dei flussi di immigrazione clandestina in quanto, come già rilevato, la posizione della Sicilia, e quella di Messina in particolare, ne fanno un naturale luogo di approdo e transito degli immigrati provenienti dall’Africa e dall’Asia.

Il costante monitoraggio della situazione da parte delle forze dell’ordine consente di ritenere che l’eventuale reclutamento di immigrati clandestini da parte di associazioni terroristiche di matrice jihadista avvenga in altri Paesi, mentre il comprensorio distrettuale continua ad essere essenzialmente terra di transito dove operano associazioni criminali di tipo comune che, in collegamento con associazioni analoghe operanti nei paesi di provenienza, organizzano “viaggi della speranza” a mero scopo di lucro.

Un breve conclusivo cenno sulla paventata soppressione della Corte di Appello.

La Commissione di studio istituita con D.M 12.8.2015 pare destinata a formulare, in sede di revisione della geografia giudiziaria una proposta – la cui genesi è nel D.D.L. 1640 del 2014 – che andrà a configurare un modello sostanzialmente monoregionale delle Corti di Appello.

I lavori della Commissione, che avrebbero dovuto concludersi alla fine del 2015, sono stati prorogati fino al 31 marzo 2016.

Allo stato non è dato sapere nulla di concreto sulla specifica fisionomia delle scelte della Commissione di studio – che tra l’altro non riguardano soltanto la nuova geografia giudiziaria ma altre importanti tematiche relative all’ordinamento giudiziario tra le quali l’accesso alla magistratura e l’organizzazione degli uffici del pubblico ministero – ma se l’opzione di fondo è quella cennata, ispirata sostanzialmente al principio “una Corte per ogni regione” non c’è da essere ottimisti su quelle relative alla Corte messinese.

Ovvio il rispetto per le scelte del legislatore sovrano se, come e quando verranno adottate.

Vorrei comunque ricordare che la storia plurisecolare di Messina come sede di giurisdizione di appello venne interrotta una sola volta, nel 1923, con l’accorpamento a quella di Catania, ma dopo sei anni le conseguenze negative che ne derivarono indussero al ripristino del precedente assetto organizzativo.

Comprendo che su una vicenda di quasi un secolo fa si può rilevare che lo scorrere del tempo e i conseguenti mutamenti delle condizioni socioeconomiche hanno refluenza sulla stessa articolazione territoriale del servizio giudiziario ma va anche sottolineato che la diffusività è valore immutabile della giurisdizione e si modella su dimensioni e omogeneità del territorio e sulla domanda di giustizia conseguente.

Ricordo anche che le prospettive di soppressione della Corte delineatesi nei primi anni 90 del secolo scorso non ebbero a concretizzarsi.

In quell’occasione il Presidente della Corte Antonio La Torre elaborò, a difesa del mantenimento della Corte di Appello di Messina, una magistrale prolusione che nella parte conclusiva conteneva parole che sono di pregnante attualità e che cito testualmente. Queste parole fanno riferimento, tra l’altro, alla necessità di non mutare “un assetto organizzativo collaudato da una plurisecolare tradizione, modellato su una realtà geo-demografica omogenea”, di non allontanare “il centro del presidio giudiziario dal suo naturale bacino di utenza, indebolendo la domanda di giustizia”, di non togliere “al territorio dell’attuale distretto giudiziario il suo naturale polo di aggregazione per incorporarlo ad un altro, che ha già problemi di governabilità per la vastità delle sue dimensioni”.

Concludo. La nostra Repubblica celebra quest’anno i suoi primi settant’anni, evento di grande significato che evoca tra l’altro la nascita della Costituzione frutto dei lavori dell’Assemblea eletta contestualmente alla consultazione referendaria.

Ed è alla Costituzione e ai suoi principi fondamentali che io penso che i magistrati debbano guardare con fiducia come alla bussola del loro orizzonte professionale nel quotidiano difficile impegno a tutela della legalità che li attende nel corso dell’anno giudiziario che oggi viene inaugurato.

*Messina, 30 gennaio 2016* Giovanni D’Angelo